

Carlo Sarzana di S. Ippolito

**L'ASSISTENZA TECNICA UNIFICATA NEL SETTORE DELLA
GIUSTIZIA: INFORMATICI USA-E-GETTA?**

Come è noto il Ministero della Giustizia ha preferito da sempre ricorrere ad aziende esterne sia per le componenti dei suoi computer, in particolare per l'elaborazione di specifici software, che per la gestione dei sistemi, piuttosto che dotarsi di un consistente corpo di dipendenti informatici, essendo i dipendenti CISIA in numero assolutamente insufficiente. In particolare da circa 12 anni e sino al 2007 è stato rinnovato l'appalto relativo all'Assistenza Tecnica Unificata (ATU) a singole ditte che operavano da tempo in quel settore in base a vari capitolati, ditte che assicuravano, quindi, una continuità effettiva ed una sperimentata affidabilità nella gestione dei servizi automatizzati della giustizia.

Nell'anno 2004 il Ministero si accorgeva dell'esistenza dell'articolo 15 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 il cui primo comma recitava :

“Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di

cui all'articolo 1, comma 1, de decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma”.

Con bando pubblicato nella G.U. del 29.11.2004 veniva lanciata la gara avente per oggetto la fornitura di servizi di Assistenza Tecnica Unificata (ATU) ai sistemi informatici degli uffici giudiziari. L'appalto riguardava vari lotti corrispondenti a varie aree geografiche: per la scelta del contraente era stata avviata una procedura ristretta (licitazione privata).

Nel frattempo entrava in vigore la legge finanziaria 2005 (legge 30.12.2004 n. 311) il cui articolo 1, commi 192, 193 e 194, recitava:

192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni, Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.

193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193.

In attuazione del sopracitato comma 194 veniva poi emanato il DPCM del 30.5.2005 avente come titolo “Razionalizzazione in merito all'uso delle

*applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193, 194 della legge n. 311 del 2004”.*¹

All’inizio dell’anno 2005 veniva pubblicato il decreto legislativo 28.2.2005 n. 42 riguardante il Servizio Pubblico di Connettività (SPC) le cui finalità erano stabilite dall’articolo 6 che qui è opportuno riportare in nota per intero:²

A sua volta il successivo articolo 7 , indicava i compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema Pubblico di Connettività:³

¹ Le finalità del decreto erano indicate dall’art. 1 secondo cui:

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto individua le applicazioni informatiche ed i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni, nonché gli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui all’articolo 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica.
2. Il presente decreto non si applica alle amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, limitatamente all’esercizio delle sole funzioni di sicurezza e difesa nazionale, salva la facoltà delle amministrazioni interessate di richiederne l’applicazione.
L’articolo 2 individuava le applicazioni informatiche e dei servizi di competenza statale .in particolare il 1 quarto comma dell’articolo citato stabiliva che per le applicazioni informatiche e per i servizi indicati nell’articolo stesso „il CNIPA stipulava i contratti quadro di cui all’articolo 1, comma 192, della legge n. 311 del 2004.

² **Art. 6 -Finalità del Sistema Pubblico di Connettività.**

Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

- a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
- b) garantire l’interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
- c) fornire un’infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l’interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
- d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l’interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l’infrastruttura interna di comunicazione;
- e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
- f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell’ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

³ **Art. 7 – Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività**

1. Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 16.

Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Infine l'art. 12 prevedeva e regolava i contratti-quadro.⁴

Il decreto legislativo in questione abrogava l'art. 15 della legge 15.3.1997 n. 59 ma lasciava in vita sia l'art. 1 della legge n. 311 del 2004 sia il DPCM del 31.5.2005.

Ciò detto, per quanto la situazione normativa non sia molto chiara, potrebbe sostenersi che l'oggetto dei due provvedimenti non coincida perfettamente: inoltre dalla lettura attenta dei commi 192 e 193 della legge n. 311 del 2004 sembra possa ricavarsi che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avvalersi degli applicativi e dei servizi individuati dal DPCM del 31.5.2005, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, e non già ad aderire obbligatoriamente al SPC e relative prescrizioni.

Come già detto in precedenza, l'Amministrazione, emetteva il bando di gara del 23.11.2004 pubblicato nella G.U. del 29.11.2004, relativo all'ATU e cioè all'Assistenza Tecnica Unificata ai sistemi informativi degli uffici giudiziari.. Seguiva l'aggiudicazione con decreto ministeriale del 5.12.2005 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese SISGE, IBM Italia. ecc. ma il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza del 22.3/15.5./2006, annullava la gara avendo riscontrato gravi irregolarità nelle procedure seguite dal Ministero: questi proponeva appello al Consiglio di Stato ma, successivamente, rinunciava al ricorso stesso per cui il processo veniva cancellato dal ruolo all'udienza del 23.12.2007.

⁴ **Art. 12 – Contratti quadro**

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal migliore offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 6, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

A quel punto sembrava logico attendersi che l'Amministrazione avesse dovuto rinnovare il bando di gara, invece, per motivi che si ignorano, decideva di separare, per così dire, l'oggetto dall'assistenza aderendo al SPC e provvedendo diversamente per gli applicativi civili e penali .

Intanto il CNIPA, valendosi del citato decreto legislativo n. 42/2005, relativo al SPC, indiceva una gara a procedura ristretta (n. 1/2006, bando di gara pubblicato nella G.U.C.E del 6.4.2006) invitando alcuni fornitori a presentare offerta per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dei servizi di siti web e conduzione dei sistemi (lotto 1) e dei servizi di interoperabilità evoluta e cooperazione e sicurezza applicativa (lotto 2) in favore delle P.A. nell'ambito del SPC.

Nel capitolato tecnico che riguardava, si badi bene, esclusivamente il SPC come regolato dalla normativa all'epoca vigente, si indicavano, nell'ambito dei servizi di conduzione dei sistemi, anche *il system management* che avrebbe potuto essere erogato sia in modalità remota ovvero con presidio "on site", in relazione alle dimensioni dei servizi ed alle esigenze dell'Amministrazione...

Era prevista anche l'assistenza alla conduzione operativa in caso di necessità con apposito intervento, a fronte di eventuali malfunzionamenti, per la loro tempestiva soluzione (sic) coinvolgendo, se necessario, i fornitori titolari dei contratti.

Nel capitolato in questione si precisava che *"...i servizi indicati non devono intendersi come obbligatori da parte delle amministrazioni centrali di cui all'art. 1 comma 1 del D.lgs 39/93. Tuttavia le amministrazioni che intendono acquisire tali servizi da un Fornitore diverso dall'Aggiudicatario possono farlo solo a condizione che il prezzo dello stesso risulti inferiore a quello di aggiudicazione della presente gara, ai sensi di quanto prescritto dal comma 193 della Legge Finanziaria 2005 e dall'art. 2, comma 3, lett. b) e c) del DPCM del 31.5.2005."*

La gara veniva vinta dal RTI rappresentato da Telecom Italia spa, Datamat spa, Elsag spa ed Engineering Ingegneria Informatica spa.

Va detto, per inciso, che nel Piano dei Fabbisogni, allegato A al Contratto Esecutivo Giustizia del 27.12.2007 in adesione al contratto-quadro 4/2007 del CNIPA , erano previsti i *"servizi aggiuntivi"* (par. 7) concernenti un non meglio precisato

“Servizio VIP”, relativo alle sedi indicate dall’Amministrazione a favore di soggetti non identificati (UFO o UFS !!??) servizio basato su un Atto Aggiuntivo al contratto –quadro n.4/2007 (su cui vedi appresso) stipulato il 31/7/2008 tra il CNIPA ed il RTI vincitore della gara sopraindicata.⁵ Più specificamente, il documento prevedeva ,a questo proposito, quanto indicato nella nota 5.

⁵ **7. Servizi aggiuntivi.**

In relazione al servizio di gestione PDL l’Amministrazione richiede i seguenti servizi aggiuntivi non previsti dal contratto quadro relativo alla gara a procedura ristretta n. 1/2006 Lotto 1 emessa dal Centro Tecnico per l’informatica nella Pubblica Amministrazione:

- Istituzione di un “Servizio VIP” sulle sedi richieste;
- Disponibilità del personale dedicato al “Servizio VIP” per un servizio di reperibilità su richiesta dell’Amministrazione.

In relazione al servizio del System Management l’Amministrazione richiede i seguenti servizi aggiuntivi non previsti dal contratto quadro:

- Disponibilità del personale on site del System Management per un servizio di reperibilità su richiesta dell’Amministrazione.

Il RTI, alla data di emissione del presente documento, ha presentato al CNIPA i prezzi dei servizi aggiuntivi richiesti, pertanto i prezzi di seguito esposti saranno soggetti alla revisione risultante dal previsto parere di congruità.

7.1. Servizio VIP

7.1.1. Elementi di Servizio

- Per Servizi VIP si intende un servizio di particolare attenzione e disponibilità erogato a persone ben identificate;
- Il Servizio VIP deve essere erogato da un pool di risorse “stabili” (cioè: tendenzialmente sempre le stesse persone) e che siano disponibili, con discreta presenza e ampia esperienza (skill più elevato rispetto al servizio standard);
- I PDL, utilizzati dagli Utenti VIP non sono gestiti in un elenco, in quanto variano con estrema facilità, né sono tutti inseriti in un dominio;
- Il servizio è attivabile solo su sedi già presidiate;
- L’orario di servizio è l’orario standard di presidio dalle 8:00 alle 17:00 dal Lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 14:00 del Sabato;
- Il prezzo del servizio è calcolato su ogni Pdl associata ai “VIP”;
- Gli SLA applicati sono sempre di “Severità 1” secondo documenti di gara (All. 2c).

A proposito dei servizi aggiuntivi in questione, nell’Allegato A al Servizio di Conduzione dei Sistemi, avente per oggetto la fornitura di un sistema integrativo di conduzione dei servizi PDL, WAN, LAN e System Management, Servizi Aggiuntivi SPC, si prevedeva quanto appresso:

8.1 Servizio PDL VIP

Per Servizio VIP si intende un’estensione del servizio Gestione Posti di Lavoro, che presenta caratteristiche di particolare attenzione e disponibilità verso l’Utenza ed erogato a Utenti dell’Amministrazione ben identificati in apposite liste (redatte dall’Amministrazione stessa):

Il perimetro specifico è indicato nell’allegato dei Volumi.

I requisiti del servizio sono:

- Il servizio VIP deve essere erogato da un pool di risorse “stabili” (cioè: tendenzialmente sempre le stesse persone);
- Con skill più elevato rispetto al servizio standard;
- Nel rispetto di SLA sono sempre di “Severità !” (V. Livelli di Servizio e Penali).

Le attività da erogare nell’ambito di questo servizio sono le stesse indicate nel capitolo “7.1 – SERVIZIO GESTIONE PDL”.

8.2 Reperibilità.

Il servizio richiesto si applica al servizio PDL VIP e al System Management relativamente alle specifiche rispettive problematiche.

Nel frattempo il decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 159, modificando il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 maggio 2005 n. 82, abrogava sia l'art. 15 della legge n. 59/1997 sia il decreto legislativo 8/2/2005 n.42 inserendo nel CAP le previsioni relative al SPC (artt. da 72 a 86).

A seguito dell'aggiudicazione a favore del citato RTI, il CNIPA stipulava un contratto quadro (n. 4/2007) con il predetto RTI per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di servizi di siti web e conduzione sistemi, con fornitura delle risorse professionali a supporto in favore delle Pubbliche Amministrazioni nell'ambito del 'Sistema Pubblico di Connettività – SPC' (Lotto 1 della gara PR n. 1/2006)".

Nella premessa al contratto si citava, stranamente, una normativa in parte abrogata (l'art. 15 della legge n. 59/1997 e l'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2005) ed in parte non riguardante specificamente il Sistema Pubblico di Connettività (articolo 1 c. 193 e 194 della legge n. 311/2004 e DPCM del 31.5.2005).

Si è operato, quindi, un inserimento, per così dire, forzato nell'ambito del sistema SPC di una normativa che, a mio avviso, riguardava oggetti diversi. Infatti l'articolo 15 citato riguardava il servizio relativo al trasporto dei dati ed alle interoperabilità mentre l'articolo 1, c. 192 e 194, prevedeva che il Presidente del Consiglio dei Ministri, avrebbe dovuto, al fine di migliorare l'efficienza operativa della P.A. e di contenere la spesa pubblica, individuare le applicazioni informatiche ed i servizi per

Ha l'obiettivo di garantire la copertura degli interventi urgenti quali avarie del sistema informatico (hardware, rete fisica o logica, ambienti operativi) che inibiscono lo svolgimento di funzionalità critiche ed improcrastinabili per l'Utenza.

Per entrambe le linee (PDL VIP e System), il servizio di reperibilità è articolato in due tipologie:

- a) reperibilità telefonica
- b) intervento on site, a seguito di verifica dell'effettiva necessità / urgenza o di esplicita richiesta da parte dell'Amministrazione.

L'orario richiesto per la reperibilità è il seguente:

- dal Lunedì al Venerdì, dalle 17.00 alle 22.00
- il Sabato dalle 14.00 alle 22.00
- la Domenica e Festivi dalle 8.00 alle 13.00

In particolare, relativamente a:

- PDL VIP: si chiede la disponibilità alla reperibilità di una delle risorse dedicate ai VIP; System management: si chiede la disponibilità alla reperibilità di una delle risorse operanti nella struttura Field Support che operi all'interno del Distretto in cui si verifica l'esigenza. Tutto ciò premesso, e per concludere sul punto, occorre precisare che non esistono elementi atti ad identificare, sia pure in astratto, chi fossero misteriosi VIP !!

i quali si rendevano necessarie razionalizzazione ed eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni..

Come già detto poi, il DPCM del 31.5.2005, pur emesso nella vigenza del decreto legislativo n. 42/2005 relativo al SPC, **non faceva alcun riferimento** a quest'ultimo ma si riferiva **esclusivamente** alla legge n. 311/2004, articolo 1, commi 192, 193 e 194.

Tutto ciò premesso, va rilevato che ,come già detto,il Ministero non ha voluto rinnovare la gara annullata dal TAR,decidendo addirittura di .."revocare" la gara in questione che , in realtà , non esisteva più in quanto annullata ,appunto, dal TAR, prendendo a pretesto:

- a) *che in data 12.06.2006 il CNIPA aveva firmato con la Telecom Italia S.p.A., quale mandataria del RTI costituito da Telecom Italia S.p.A., Datamat S.p.A., Elsag S.p.A. e Engineering Sp.A., il contratto quadro per la fornitura dei servizi relativi ai siti web ed ai servizi di supporto alla conduzione dei sistemi (lotto 1 della proc. n. 1/2006 indetta dal CNIPA ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 (sic..si trattava invece del decreto legislativo n.42/2005) e dell'art. 1, comma 192, della legge 30.12.2004 n. 311);*
- b) *che tale contratto quadro prevedeva ,tra l'altro, la fornitura di servizi già previsti nell'ambito della procedura di gara de qua;*
- c) *che, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 193, della legge 30.12.2004 n. 311, l'Amministrazione era obbligata ad avvalersi del contratto quadro di cui trattasi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, salvo che potesse dimostrare che la soluzione che intendeva adottare, a parità di funzioni, risultasse economicamente più vantaggiosa."*

A questo punto , vi sono da formulare due osservazioni.

La prima è che, forse,vi è stato un fraintendimento del testo normativo, peraltro ambiguo e non di facile lettura, giacché l'amministrazione è tenuta ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in uso, degli applicativi e dei servizi indicati dal DPCM del 2005: soltanto se avesse voluto agire per attività diverse da quelle previste dal DPCM citato, l'amministrazione sarebbe stata

obbligata a dimostrare in sede di congruità tecnico-economica che la soluzione che intendeva adottare, a parità di funzioni, risultava più vantaggiosa.

È vero che l'art. 2, comma 4, del DPCM stabiliva che per le applicazioni informatiche e per i servizi previsti dall'articolo il CNIPA stipula i contratti quadro di cui all'articolo 1, comma 192, della legge n. 311/2004, ma tali contratti-quadro non sembra si riferiscano al SPC : soprattutto occorre tener presente che, per la gerarchia delle fonti, non si può con un semplice DPCM limitare l'autonomia contrattuale della P.A.

Come si è detto, il Ministero della Giustizia, si ignora per quali motivi, nonostante la specificità dei servizi giudiziari, ha rinunciato a provvedere per suo conto per l'appalto dei servizi ATU, rifugiandosi sotto il comodo ombrello del SPC, il cui oggetto, sia detto per inciso, appare in parte diverso da quello per il quale era stata indetta la gara poi annullata, ed ha richiesto al RTI di aderire al contratto-quadro relativa al lotto 1 per l'erogazione di servizi, tra l'altro, di *System Management*.

È stato redatto ,poi, il Piano dei Fabbisogni ed il contratto esecutivo è stato stipulato il 28.12.2006 (reso operativo con lettera ministeriale del 2/1/2008.).

Ciò premesso mi pare che alla fine vi sia stato, per così dire, un errore di percorso. Ed infatti, giacché il contratto-quadro 4/2007 non contemplava l'essenziale servizio di assistenza applicativa ai sistemi in uso, si è reso necessario assicurare l'erogazione dei servizi applicativi al sistema "*legacy*" in uso negli uffici giudiziari ,in attesa del definitivo passaggio ai servizi "*web based* ..

L'Amministrazione è stata costretta, quindi, il 30./09./2008 a stipulare un apposito contratto con il RTI composto da CM Sistemi spa, Almaviva spa, Eutelia spa, Ois.Com, ISI Ingegneria dei Sistemi Informativi.r.l. , Sistemi Informativi spa, Società OIS.Com Consorzio.

Tutto ciò premesso, è opportuno ora formulare alcune riflessioni conclusive.

La prima, di carattere generale è che, ancora una volta, l'Amministrazione, nonostante le ripetute promesse soporifere, vanamente ripetute, a mo' di beffa, dallo stesso Sottosegretario alla Giustizia dell'epoca, nel rispondere alla interpellanza urgente dell'on. Scotto relativa alle misure a favore dei lavoratori ATU del 31.5.2007, ha perso l'ultima possibilità di costituirsi un proprio corpo di dipendenti

informatici, ovviamente da assumere con apposito concorso riservato, gettando praticamente sul lastrico molte centinaia di operatori che per tanti anni avevano assicurato un efficace ed affidabile servizio negli uffici giudiziari, guadagnandosi la fiducia dei magistrati e degli operatori di giustizia.

È stato così praticamente posto mano alla dispersione di un patrimonio prezioso di professionalità che avrebbe, se razionalmente gestito, assicurato all'Amministrazione una gestione dei propri servizi dall'interno, evitando il ricorso a costose, e spesso sostanzialmente incontrollabili, procedure esternalizzate ed, addirittura, avrebbe consentito all'Amministrazione la elaborazione di propri software applicativi..

Va poi tenuto conto del fatto che,secondo calcoli di esperti, la costituzione di propri organismi informatici sarebbe stato conveniente per l'Amministrazione anche sul piano economico.,consentendo un risparmio di circa la metà rispetto al costo del ricorso ad aziende esterne !!

Né può trascurarsi,infine, una considerazione dettata da un elementare buon senso - e cioè che la massa di informatici privati, bruscamente allontanata dal servizio, non avrebbe serbato certo gratitudine ad una amministrazione che ha operato trascurando non solo regole di buona amministrazione ma anche principi ,sia pure non scritti, di solidarietà sociale, finendo per immettere ,indirettamente, sul mercato una massa di informatici scontenti ..ma a perfetta conoscenza dei delicati meccanismi dell'informatizzazione dei servizi giudiziari.

Va tenuto presente in proposito che ai tecnici sono affidati anche i servizi di *backup* sia degli applicativi (quindi le banche dati di procure e tribunali) che la documentazione proveniente dagli utenti,magistrati compresi.

Quindi sotto i loro occhi e nelle loro mani passano documenti ed informazioni coperti da segreto che possono essere visionati o addirittura manomessi o portati a conoscenza di terzi interessati.

A proposito del temibile pericolo della fuga di notizie,fattore esiziale per il buon fine delle indagini,occorre tener presente che ,sino alla fine dello scorso anno ,ogni struttura era servita da tecnici la cui riservatezza e capacità erano state sperimentate nel corso dei lunghi anni precedenti dagli operatori della giustizia mentre con l'attuale situazione diventerà molto difficile individuare ,specie nell'ambito di

procedure gestite impersonalmente da remoto, il responsabile di una eventuale fuga di notizie!!.

Ritornando ora all'argomento principale va rilevato che a nulla sono valsi gli interventi delle maggiori organizzazioni sindacali che inutilmente hanno cercato di sensibilizzare l'Amministrazione nei confronti degli inconvenienti e dei rischi derivanti dalle nuove scelte in tema di gestione dei servizi . e neppure le proteste degli stessi magistrati che hanno dovuto constatare un grave rallentamento del servizio derivante dall'obbligatorio ricorso per l'assistenza a *call-center* inefficienti o inesperti.

Varie sono state al riguardo le segnalazioni dei singoli magistrati (vedi,ad es. la vibrata e dettagliata protesta del 20 marzo 2008 dei giudici della IX Sezione del Tribunale di Napoli ed a i penetranti rilievi dei magistrati referenti per l'informatica di alcuni Tribunali , tra cui . quelli del tribunale di Milano).

Il rischio del *system management* da remoto non sembra aver sfiorato la mente dell'Amministrazione ma la situazione è, per così dire, esplosa con la Circolare del Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del 30.9.2008 diretta ai Capi di tutti gli Uffici Giudiziari, dal titolo "Richiesta autorizzazione al dispiegamento strumentale di system management per l'assistenza alle prestazioni di lavoro" con la quale si chiedeva l'autorizzazione ad installare sulle postazioni di lavoro uno strumento di system management, facendo presente che: "*nel caso di mancato dispiegamento, stanti i vincoli cogenti di bilancio, la qualità del servizio di assistenza potrebbe degradare in maniera sensibile*".!!!

Alcuni uffici hanno decisamente rifiutato di fornire le richieste autorizzazioni allegando motivi di sicurezza (vedi. ad es. la nota del Presidente del Tribunale di Salerno del 31.10.2008).

Come già detto , a seguito di tale circolare, alcuni magistrati referenti per l'informatica nei vari Tribunali hanno fatto presente i rischi derivanti dal *system management* da remoto: sono partiti in quarta anche le maggiori associazioni sindacali quali il Coordinamento UIDAG Napoli, il Coordinamento nazionale della FPCGIL, il Coordinamento Nazionale Giustizia della Federazione delle Rappresentanze Sindacali di base del Pubblico Impiego ecc, tutte facenti presente il

fatto che l'innovazione in questione consentiva un servizio di assistenza “ a distanza” da parte di società estranee all'amministrazione che avevano così accesso ai servizi informativi ed alle postazioni di lavoro con tutti i consequenziali rischi di fraudolento utilizzo dei dati sensibili (vedi,in proposito, il contenuto della lettera UIDAG ,indirizzata all'Amministrazione ,del 22.10.2008).

Una vigorosa protesta è partita anche da varie Procure, in testa quella di Roma, riguardante il sistema RE-GE Web per cui, secondo prime notizie di stampa, il progetto sarebbe stato addirittura bloccato dal Ministro (vedi in proposito l'articolo del Sole 24 ore del 3.12.2008 dal titolo “Il no delle Procure blocca il super registro dei reati”) .

Probabilmente si trattava di una notizia inesatta giacchè il noto giornalista G. Davanzo , nel recentissimo articolo dal titolo “ In arrivo il Grande Fratello per controllare pm e polizia” in La Repubblica del 12 /1/2009 , ha riferito notizie circa la ferma intenzione del Ministero di attuare un preoccupante progetto di centralizzazione delle notizie di reato,degli atti di indagini,delle intercettazioni,ecc. progetto che il Ministero potrà affidare *in outsourcing* ad aziende esterne!!!

A seguito delle notizie di stampa si sono allertati sia il CSM che l'ANM, manco a dirlo neppure consultati a proposito di così rivoluzionario progetto (vedi l'articolo di L.Milella dal titolo “ Cancelleria Unica,sconcerto al CSM”...in La Repubblica del 13/1/2009. e l'articolo di G.Custodero dal titolo “Cancelleria unica elettronica scende in campo il CSM “ in La Repubblica del 14/1/2009),

Dal canto suo il Procuratore Aggiunto di Milano, Armando Spataro, in una intervista al quotidiano sopracitato dello stesso giorno 13 , raccolta da G. Davanzo, ha affermato che il progetto ministeriale pone a rischio la libertà dei cittadini: ciò che è segreto sia tutelato dal pm.

E' da dire ora che per quanto riguarda i rischi della gestione “da remoto” dei sistemi sembra che l'Amministrazione si sia finalmente accorta che esistono programmi che, installati su dei computer d'ufficio, ne permettono l'accesso ed il controllo remoto via internet da qualsiasi altro PC collegato alla rete.

La caratteristica principale di tali programmi è quella di essere basati su una interfaccia web lato clienti che consente di lavorare con il proprio computer da

qualsiasi web-browser (vedi Circolare diretta il 30.10.2008 dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati ai Dirigenti degli uffici C.I.SIA).

Va rilevato inoltre che, così come è congegnato ora, il servizio di assistenza comporta l'obbligatorietà della telefonata dell'utente ad un call-center nazionale (a volte sostenuto da un secondo call-center locale!!) anche in presenza del presidio fisso aprendosi un "ticket" classificato a seconda del livello di severità dell'intervento (dai call-center che non hanno le competenze per giudicarlo) con attese "programmate" che in pratica vengono disattese in molti casi, essendo difficoltoso far collimare la teoria dei contratti d'appalto con la pratica della complessa realtà degli uffici giudiziari.

A seguito della nuova procedura, il tecnico, in presidio o su chiamata, arriva *in loco* e svolge l'intervento come in passato ma è poi costretto a "chiuderlo" su un sito web invece che riferirne all'ufficio giudiziario che si vede sottratto in una certa misura "controllo" e "pianificazione" sulla attività di assistenza.

In prosieguo l'intervento sarà gestito quasi interamente dai call-center (se non in casi di impossibilità di comunicazione con il PC) tramite accesso remoto e, presumibilmente, con l'operatore al telefono, agendo, secondo la DGSIA, alla presenza dell'utente (obbligandolo quindi a rimanere fermo e improduttivo alla sua postazione), ma, di fatto, dando possibilità a chiunque abbia un minimo di conoscenze informatiche ed utilizzi questo "canale", di accedere ad una documentazione riservata in modo "silente", così come invece accade oggi in maniera manifesta e fiduciaria.

Ed infine qualche perplessità deriva dalle vicende giudiziarie nelle quali appaiono in qualche modo coinvolte le aziende alle quali sono stati appaltati i vari servizi.

La Telecom insieme alla Pirelli, a parte il puteolente *affaire* Tavaroli⁶, risulta oggetto della iniziativa giudiziaria relativa all'applicazione della legge n. 231/2001

⁶ A proposito dei contratti "Ministero Giustizia-Telecom", vedi l'interessante articolo di R.Pennarola, dal titolo "I Magistrati? Ci pensa Telecom.." pubblicato nella rivista "La Voce delle Voci" del luglio 2007..In esso, tra l'altro, si parla della pretesa contiguità esistente tra alti funzionari del CNIPA e Telecom Italia. L'articolo è riprodotto online alla voce www.lavocedellevoci.it/inchieste1.php?id=157.

sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per non aver vigilato sulla *security* e sui metodi usati per la raccolta delle informazioni e quindi per i reati commessi dai dipendenti nell'interesse dell'azienda, ed inoltre per non avere, sino al maggio 2003, predisposti modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire le corruzioni di pubblici ufficiali operate dalle *security* ed ,infine, pur avendo adottato modelli interni di controllo , per non averli efficacemente attuati e per non avere adeguatamente vigilato sulla loro osservanza.

A loro volta la società CM e la società Datamat, collegata alla nota società Finmeccanica, sarebbero indirettamente coinvolte, secondo notizie di stampa (vedi l'articolo dal titolo "Così operava la nuova P2 "di R.Galullo , pubblicato nel quotidiano Il Sole 24 ore del 10.12.2008,) nella nota inchiesta **Why not.?**

Peraltro, dettagli interessanti circa il coinvolgimento di rappresentanti di vertice della società CM Sistemi spa nell'inchiesta De Magistris,, erano già contenuti nell'articolo di R.Pennarola citato alla nota **6**.

La notizia è importante giacché il contratto stipulato tra la società CM ,ecc.. più innanzi citato, ed il Ministero in data 30.09.1008, (**e quindi successivamente alla pubblicazione dell'articolo della Pennarola**) prevede , al secondo comma dell'art. 16 intitolato " Antimafia e condizione particolare di risoluzione" espressamente che: *"Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, pena la risoluzione di diritto, l'eventuale istituzione di procedimenti successivamente alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Fornitore stesso ovvero del suo rappresentante legale nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione...."*

La società Eutelia ,dal canto suo, secondo notizie di stampa (vedi l'articolo dal titolo "Vicenda Eutelia, lo sciopero" in www.punto-informatico.it del 13 /1/2009,) avrebbe , recentemente, comunicato la dismissione del proprio comparto IT.

Carlo Sarzana di S. Ippolito

